



L'anno duemilaquattordici, addì **21 gennaio** alle ore 15.30, a seguito di regolare convocazione trasmessa con nota prot. n. 2602 del 16 gennaio 2014, nell'Aula Organi Collegiali si é riunito il Senato Accademico per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

.....**o m i s s i s**

Sono presenti: il Rettore, prof. Luigi Frati, Presidente ed i componenti del Senato Accademico: prof. Antonello Folco Biagini, prof. Stefano Biagioni, prof.ssa Maria Rosaria Torrisi, prof.ssa Emma Baumgartner, prof. Davide Antonio Ragozzino (entra ore 16.01), prof.ssa Alessandra Zicari, prof. Giorgio Graziani, prof. Stefano Catucci, prof.ssa Rita Asquini, prof.ssa Stefania Portoghesi Tuzi, prof.ssa Beatrice Alfonzetti, prof.ssa Matilde Mastrangelo, prof. Alessandro Saggiaro, prof. Giorgio Piras, prof. Emanuele Caglioti, prof.ssa Maria Grazia Betti, prof. Felice Cerreto, prof. Giorgio De Toma (entra ore 16.01), prof.ssa Susanna Morano, prof. Marco Biffoni (entra ore 16.01), prof. Giuseppe Santoro Passarelli, prof. Augusto D'Angelo, prof.ssa Paola Panarese, i rappresentanti del personale: Tiziana Germani, Pietro Maioli (entra ore 16.01), Beniamino Altezza, Carlo D'Addio, Roberto Ligia, i Rappresentanti degli studenti: Diana Armento, Maria Gabriella Condello, Valeria Roscioli (entra ore 16.27), Pierleone Lucatelli (entra alle ore 16.54), Manuel Santu (entra ore 16.01), Stefano Capodieci.

Assistono: il Direttore Generale Carlo Musto D'Amore che assume le funzioni di Segretario, i Presidi: prof. Giuseppe Ciccarone, prof. Giorgio Spangher, prof. Fabrizio Vestroni, prof. Renato Masiani, prof. Marco Listanti, prof. Vincenzo Nesi, prof. Roberto Nicolai, prof. Giuseppe Venanzoni, prof. Eugenio Gaudio, i Prorettori: prof.ssa Giuseppina Capaldo, prof.ssa Tiziana Catarci, prof. Federico Masini, prof. Giancarlo Ruocco e la Rappresentante degli assegnisti e dottorandi: Valentina Mariani.

Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita ed apre la seduta.

.....**o m i s s i s**



Spett.le
la Sapienza

Comit. di

21 GEN 2014

AREA AFFARI ISTITUZIONALI
SETTORE
STRUTTURE DECENTRATE E COMMISSIONI

IL CAPO SETTORE
(D.ssa Anna Maria Colapiovanni)

[Signature]

AREA AFFARI ISTITUZIONALI

UFFICIO

AFFARI SOCIALI E STRUTTURE DECENTRATE

IL CAPO UFFICIO
(D.ssa Giovanna Luciani)

[Signature]

AREA AFFARI ISTITUZIONALI

IL DIRETTORE

Dott. Andrea Putignani

[Signature]

**ADEGUAMENTO AL NUOVO REGOLAMENTO-TIPO DI FACOLTÀ
DEI REGOLAMENTI DELLE FACOLTÀ DI:
SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI E DI INGEGNERIA
CIVILE E INDUSTRIALE**

Il Presidente sottopone al Senato Accademico la seguente relazione predisposta dal Settore Strutture Decentrate e Commissioni, Ufficio Affari Sociali e Strutture Decentrate dell'Area Affari Istituzionali.

Si ricorda che lo Statuto della Sapienza, emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012, all'art. 12 punto 4, prevede che: *"la Giunta di Facoltà propone, con delibera approvata a maggioranza dei presenti"* sulla base del Regolamento – Tipo Facoltà, *"il Regolamento organizzativo che dovrà essere approvato dal Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione"*.

Si ricorda, altresì, che il Senato Accademico, nelle sedute del 14.05.2013 (n. 277/13) e del 13.06.2013 (293/13), ed il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 21.05.2013 (n. 111/13) e del 25.06.2013 (n. 158/13), hanno approvato il Regolamento-Tipo delle Facoltà. Tale documento, integrato dal D.R. n.1844 del 30.5.2013 e ratificato da parte degli Organi suddetti, rispettivamente nelle sedute del 4.06.2013 (n. 123/13) e del 13.06.2013 (n. 293/13), è stato poi emanato con Decreto Rettorale n. 2456 del 9.07.2013, infine trasmesso ai Presidi e ai Segretari Amministrativi di tutte le Facoltà con nota prot. 41930 del 9.07.2013.

Sino ad oggi, sono stati approvati i Regolamenti delle Facoltà di Giurisprudenza e di Ingegneria dell'Informazione, Informatica e Statistica.

Ciò premesso, si rende noto che, sono pervenuti all'Amministrazione i Regolamenti, debitamente approvati dalle rispettive Giunte ed Assemblee, delle Facoltà di:

- Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali;
- Ingegneria Civile e Industriale.

Per quanto concerne il Regolamento proposto dalla Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, lo stesso risulta conforme al Regolamento –Tipo.

In merito al Regolamento presentato dalla Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale, che risulta conforme al Regolamento-Tipo, si fa presente che alla Facoltà medesima afferiscono cinque Dipartimenti (Ingegneria Astronautica, Elettrica ed Energetica, Ingegneria Chimica Materiali Ambiente, Ingegneria Meccanica e Aerospaziale, Ingegneria Civile, Edile e Ambientale e Scienze di Base ed Applicate per l'Ingegneria), e



Senato
Accademico

Seduta del

21 GEN. 2014

AREA AFFARI ISTITUZIONALI
SETTORE
STRUTTURE DECENTRATE E COMMISSIONI
IL CAPO SETTORE

Prof. Anna Maria Colagiovanni

Unw

AREA AFFARI ISTITUZIONALI
UFFICIO
AFFARI SOCIALI E STRUTTURE DECENTRATE
IL CAPO UFFICIO

(Drs.ssa Giovanna LUCIANI)

AREA AFFARI ISTITUZIONALI
IL DIRETTORE

Prof. Andrea Pugliesi

afferiscono, altresì, i componenti della Sezione Ingegneria del Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica, come previsto dalle delibere del Senato Accademico n. 57/13 del 26.02.2013 e del Consiglio di Amministrazione n. 48/13 del 5.03.2013. Al riguardo, come disposto nelle citate delibere, il Collegio dei Direttori di Dipartimento si è pronunciato in merito e, nella seduta del 18.03.2013 (Parere n. 8/13), ha espresso parere positivo all'afferenza dei componenti della Sezione Ingegneria del Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica alla Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale.

Il Presidente rende noto, inoltre, che i succitati Regolamenti, presentati dalle Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali e di Ingegneria Civile e Industriale, sono stati sottoposti, con analoga relazione, al parere del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 5.12.2013.

Tanto sopra esposto, il Presidente invita il Senato Accademico a deliberare.

Allegati quale parte integrante:

- Regolamento della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali;
- Regolamento della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale.

Allegati in visione:

- Regolamento – Tipo delle Facoltà;
- Delibera del Senato Accademico n. 57/13 del 26.02.2013;
- Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 48/13 del 5.03.2013;
- Parere n. 8/13 del Collegio dei Direttori di Dipartimento del 18.03.2013.



21 GEN. 2014

DELIBERAZIONE N. 6/14

- ❖ Il Presidente pone in votazione l'adeguamento al nuovo Regolamento-Tipo di Facoltà del Regolamento della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali.

IL SENATO ACCADEMICO

VISTA	la Legge n. 240 del 30.12.2010;
VISTO	l'art. 12, comma 4 del vigente Statuto d'Ateneo, emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012;
VISTE	le delibere del Senato Accademico del 14.05.2013 (n. 277/13) e del 13.06.2013 (n. 293/13), nonché le delibere del Consiglio di Amministrazione del 21.05.2013 (n. 111/13) e del 25.06.2013 (n. 158/13), con le quali è stato approvato il Regolamento-Tipo delle Facoltà;
VISTO	il D.R. n. 1844 del 30.05.2013, che ha integrato il testo del succitato documento, ratificato dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico, rispettivamente, nelle sedute del 4.06.2013 con delibera n. 123/13 e del 13.06.2013 con delibera n. 293/13;
VISTO	il D.R. n. 2456 del 9.07.2013 con cui è stato emanato il suddetto Regolamento;
VISTO	il Regolamento trasmesso dalla Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali;
CONSIDERATO	che il Regolamento presentato dalla Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali è stato sottoposto, con analoga relazione, al parere del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 5.12.2013;
VISTA	la relazione predisposta dagli Uffici;
TENUTO CONTO	di quanto emerso nel corso del dibattito;

Presenti e votanti 35, maggioranza 18: con 33 voti favorevoli del Rettore e dei prof.ri Biagini, Biagioni, Torrisi, Baumgartner, Ragozzino, Zicari, Graziani, Catucci, Asquini, Portoghesi Tuzi, Alfonzetti, Mastrangelo, Saggiaro, Piras, Caglioti, Betti, Cerreto, De Toma, Morano, Biffoni, Santoro Passarelli, D'Angelo, Panarese, dei Rappresentanti del personale Altezza, Ligia, D'Addio, dei Rappresentanti degli studenti Armento, Condello, Roscioli, Lucatelli, Santu, Capodieci e 2 astensioni dei Rappresentanti del personale Germani e Maioli.



21 GEN 2014

DELIBERA

di approvare il Regolamento della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali.

- ❖ **Il Presidente pone in votazione l'adeguamento al nuovo Regolamento-Tipo di Facoltà del Regolamento della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale.**

IL SENATO ACCADEMICO

VISTO il Regolamento trasmesso dalla Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale;

CONSIDERATO che il Regolamento presentato dalla Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale è stato sottoposto, con analoga relazione, al parere del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 5.12.2013;

VISTA la relazione predisposta dagli Uffici;

Con voto unanime

DELIBERA

di approvare il Regolamento della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati



FACOLTA' DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI REGOLAMENTO DI FACOLTA'

Art. 1 - Attribuzioni della Facoltà

1. La Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, confermata con D.R. 596 del 30.9.2010, è dotata di autonomia amministrativa e organizzativa.
2. La Facoltà provvede al coordinamento, alla razionalizzazione e al monitoraggio delle attività didattiche, nonché al monitoraggio delle attività di ricerca dei Dipartimenti in relazione a quanto disposto dal Nucleo di Valutazione di Ateneo.
E' preposta, altresì, a favorire lo sviluppo culturale, l'integrazione scientifica e didattica nonché alla gestione dei servizi comuni ai Dipartimenti ad essa afferenti.
3. La Facoltà, inoltre, redige annualmente, sulla base delle risultanze fornite dal Comitato di Monitoraggio di Facoltà, una relazione sul raggiungimento degli obiettivi di ricerca e didattica da parte dei singoli Dipartimenti afferenti, che trasmette al Nucleo di Valutazione di Ateneo per le proprie determinazioni.
4. La Facoltà gestisce le infrastrutture interdipartimentali funzionali alla didattica e collabora all'organizzazione dei corsi di studio interfacoltà di cui non è sede.
5. La Facoltà è dotata di personale tecnico-amministrativo in relazione al numero dei professori, dei ricercatori ed equiparati afferenti ed al numero degli studenti; detta dotazione è soggetta a revisioni periodiche in relazione ai risultati raggiunti ed all'evoluzione della popolazione studentesca.

Art. 2 - Afferenza alla Facoltà

1. Afferiscono alla Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali i Dipartimenti di:
Biologia e Biotecnologie "Charles Darwin",
Biologia ambientale,
Chimica,
Fisica,
Matematica,
Scienze della Terra.

Art. 3 - Organi della Facoltà

1. Sono Organi della Facoltà:
il Preside,
l'Assemblea di Facoltà,
la Giunta,
il Comitato di Monitoraggio dell'attività didattica e scientifica,
il Garante degli studenti,
la Commissione paritetica docenti-studenti.



Art. 4 - Preside

1. Il Preside rappresenta la Facoltà, coordina, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e della Giunta, assicurando, per quanto di competenza, l'esecuzione delle delibere adottate. Svolge, altresì, funzioni di raccordo con il Senato Accademico e vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti d'Ateneo.
2. Il Preside svolge le funzioni previste dalle norme di legge, statutarie e regolamentari. La Giunta può delegare specifiche funzioni.
3. Il Preside e la Giunta sono coadiuvati, nella gestione delle attività della Facoltà, dal Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà, dal Segretario amministrativo, dal Manager didattico e dal Responsabile della Segreteria Studenti.
4. Possono essere nominati dal Preside non oltre tre Vice-Presidi, scelti tra i docenti di ruolo, di cui uno vicario scelto tra i professori di ruolo. In caso di impedimento o assenza temporanea del Preside, le funzioni sono esercitate dal Vice Preside Vicario.
5. Al Preside possono essere corrisposte indennità e/o gettoni di presenza per lo svolgimento delle funzioni attribuite al medesimo, nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione. L'indennità è legata sia alla carica sia al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli Organi di Governo.
6. Il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte del Preside può comportare, previa motivata votazione da parte del Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, la sospensione dalla funzione da parte del Rettore e il conseguente rinvio all'Assemblea per la nuova designazione del Preside.
7. Il Preside è nominato dal Rettore, previa consultazione dell'Assemblea di Facoltà, tra i professori ordinari a tempo pieno e dura in carica tre anni.
8. Il Decano dei professori di prima fascia indice le consultazioni per la nomina del nuovo Preside:
 - a) tra sei e un mese prima della scadenza naturale del mandato;
 - b) entro un mese da eventuali dimissioni anticipate;
 - c) entro un mese dall'insorgere di un impedimento di durata superiore ai quattro mesi.
9. Le consultazioni si svolgono in apposita seduta dell'Assemblea di Facoltà, convocata e presieduta dal Decano che a tal fine istituisce uno o più seggi. Il computo del raggiungimento del numero legale è effettuato alla chiusura dei seggi. Le consultazioni si svolgono a scrutinio segreto. Viene proposto al Rettore per la nomina a Preside colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti nella prima convocazione e la maggioranza relativa nelle convocazioni successive.
10. Non è nominabile Preside di Facoltà chi abbia ricoperto le cariche di Rettore e Prorettore vicario.
11. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 32 dello Statuto, tutti i mandati elettivi sono limitati a due consecutivi. L'ineleggibilità si protrae per la durata del mandato successivo alla cessazione dell'incarico, aumentata di un anno.



Art. 5 - Assemblea di Facoltà

1. Fanno parte dell'Assemblea di Facoltà tutti i professori di ruolo, tutti i ricercatori – ivi inclusi i ricercatori a tempo determinato – afferenti ai Dipartimenti della Facoltà, fatte salve differenti afferenze deliberate dal Senato Accademico a maggioranza qualificata; il Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà e il Segretario amministrativo, entrambi con voto deliberante; ne fanno inoltre parte i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in numero non inferiore al 15% del personale docente ed equiparato ed un ugual numero di rappresentanti degli studenti. L'Assemblea di Facoltà si riunisce, di norma, ogni sei mesi. Le singole componenti dell'Assemblea eleggono le rispettive rappresentanze nella Giunta.
2. L'Assemblea di Facoltà è convocata dal Preside mediante avviso scritto, in formato cartaceo o elettronico, contenente le materie da trattare, almeno cinque giorni prima della data fissata dell'adunanza; nei casi urgenti, l'Assemblea può essere convocata almeno due giorni prima. Il Preside è tenuto a convocare l'Assemblea quando ne faccia richiesta almeno il 25% dei suoi componenti.
3. L'Assemblea di Facoltà è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto, dai quali vanno sottratti gli assenti giustificati che non possono essere in numero superiore a quello dei presenti.
4. Ai fini della determinazione del numero legale, qualora una componente dell'Assemblea di Facoltà rappresenti la maggioranza assoluta degli aventi diritto, i membri di detta componente sono conteggiati solo se presenti.
5. Le riunioni dell'Assemblea di Facoltà sono presiedute dal Preside il quale, dopo aver controllato la valida costituzione dell'Organo, introduce gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà. Il Preside disciplina l'ordine e la durata degli interventi.
6. I rappresentanti degli studenti e/o del personale tecnico-amministrativo contribuiscono al numero legale solo se presenti.
7. Fatto salvo il quorum prescritto dalla legge per le deliberazioni aventi specifici oggetti, per la validità delle delibere è sufficiente la maggioranza dei presenti. Per argomenti di particolare rilevanza può essere previsto il voto favorevole della maggioranza qualificata dei componenti dell'Assemblea.
8. I verbali delle riunioni, debitamente approvati, sono conservati presso la Presidenza e sono consultabili dai componenti dell'Assemblea di Facoltà, anche mediante sito web limitatamente al disposto deliberativo. Sono, altresì, consultabili da tutti coloro che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/1990 e ss.mm.ii.
9. Possono essere attuate modalità di votazione anche telematiche.



Art. 6 - Attribuzioni dell'Assemblea di Facoltà

In attuazione di quanto disposto dall'art. 12 dello Statuto, l'Assemblea di Facoltà:

- a) esprime parere, in linea con le determinazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, sugli obiettivi da conseguire nell'arco del triennio e per ciascun anno accademico, anche sulla base delle eventuali proposte dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà;
- b) esprime parere annualmente, sulla base delle risultanze fornite dal Comitato di Monitoraggio di Facoltà, sulla relazione sul raggiungimento degli obiettivi di ricerca e didattica da parte dei singoli Dipartimenti afferenti, che trasmette al Nucleo di Valutazione di Ateneo per le proprie determinazioni;
- c) designa i docenti che compongono la Commissione Paritetica docenti-studenti, in rappresentanza delle singole fasce, tra coloro che hanno svolto attività ufficiale di insegnamento negli ultimi tre anni e che sono stati valutati positivamente.

Art. 7 - Giunta

1. La Giunta svolge funzioni istruttorie sulle materie indicate alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 6 e funzioni deliberanti su tutti gli altri compiti della Facoltà, incluse le funzioni di amministrazione dei fondi assegnati alla Facoltà medesima nonché funzioni di coordinamento delle attività didattiche.
2. In particolare, la Giunta:
 - a) esprime parere obbligatorio sulle proposte dei competenti Dipartimenti e Consigli di Area didattica o di Corso di studio, in ordine alla istituzione, soppressione e modifica dei Corsi di studio, degli ordinamenti didattici dei Corsi di studio e delle Scuole di specializzazione, nonché di Master di loro pertinenza; provvede ad inoltrare al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione le proposte di attivazione, soppressione e modifica dei Corsi di studio; svolge, altresì, funzioni di interfaccia con la competente area organizzativa, attuando in modo uniforme le disposizioni di merito;
 - b) riceve le proposte relative alla chiamata di Professori Ordinari, Associati e Ricercatori relative ai Dipartimenti afferenti, o ai Dipartimenti afferenti ad altra Facoltà, per i quali ha disposto il budget; su dette proposte la Giunta, convocata entro trenta giorni dalla ricezione, escludendo dal computo i periodi di interruzione del calendario accademico, può esprimersi, a fini consultivi;
 - c) approva per ciascun anno accademico il coordinamento generale e la programmazione delle attività didattiche in collaborazione con i Dipartimenti ed i Consigli di Area didattica o di Corso di Studio;
 - d) approva l'individuazione, in relazione alle strutture edilizie complessivamente assegnate alla singola Facoltà ed ai Dipartimenti che ad essa afferiscono, degli spazi in dotazione ai Dipartimenti, sulla base del duplice principio dell'assicurare l'identità anche strutturale del singolo Dipartimento con le sue attività scientifico-didattiche e del riequilibrare gli spazi tra i Dipartimenti secondo indicatori predefiniti dal Senato Accademico;

 e) approva un piano organico di proposte relative alla manutenzione straordinaria e ordinaria degli immobili e delle attrezzature nell'ambito delle risorse che saranno a tal fine previste, in sede di bilancio, relativamente agli spazi assegnati alla Facoltà;

f) approva un piano sulle esigenze di personale tecnico-amministrativo della Facoltà;

g) delibera in ordine alle collaborazioni e convenzioni attinenti alle attività di pertinenza con soggetti sia pubblici che privati per creare sinergie e per reperire finanziamenti esterni;

h) può deliberare la costituzione di commissioni o gruppi di lavoro temporanei e/o permanenti, con funzioni istruttorie o propositive, e delegare al Preside l'adozione di singoli atti;

i) svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dai regolamenti o, comunque, connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti.

3. La Giunta è presieduta dal Preside ed è composta dai Direttori dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà, anche in rappresentanza dei Professori della fascia di appartenenza, da una rappresentanza elettiva degli studenti in misura pari al 15 per cento dei componenti l'organo e, in misura non superiore al 10 per cento dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti, da docenti eletti tra i componenti delle Giunte dei Dipartimenti afferenti, ovvero tra i Coordinatori di Corsi di studio o di Area didattica e di Dottorato. Le rappresentanze sono elette dalle rispettive componenti nell'Assemblea di Facoltà. Gli eletti non possono delegare altri per essere rappresentati in Giunta.
La Giunta risulta composta da :

- 12 professori ordinari, di cui 6 Direttori dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà, e precisamente:

Dip. Biologia e Biotecnologie "Charles Darwin",

Dip. di Biologia ambientale,

Dip. di Chimica,

Dip. di Fisica,

Dip. di Matematica,

Dip. di Scienze della Terra,

- 12 professori associati,

- 12 Ricercatori Universitari (RU ovvero RTD)

Le rappresentanze sono elette nel corso di apposite adunanze: risultano eletti coloro che ottengono più voti. Le elezioni per Professori Ordinari, Professori Associati e Ricercatori vengono effettuate per fasce.

Ogni Dipartimento esprime il voto per 1 Professore ordinario, 2 Professori Associati e 2 Ricercatori. Le votazioni vengono effettuate presso i Dipartimenti di appartenenza mediante l'espressione di una singola preferenza.

Fanno altresì parte della Giunta 6 studenti eletti tra i rappresentanti degli studenti nell'Assemblea di Facoltà. L'elezione avrà luogo in apposito seggio costituito presso la Presidenza della Facoltà. Ogni votante potrà esprimere una singola preferenza.

4. Ai lavori della Giunta partecipano, altresì, il Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà, con funzioni di segretario verbalizzante e il Segretario amministrativo.

110

5. La Giunta si riunisce, di norma, con cadenza mensile.

6. La Giunta è convocata dal Preside o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. L'ordine del giorno delle riunioni deve essere portato a conoscenza dei componenti almeno cinque giorni prima della seduta; in caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni.
7. Per la validità delle delibere è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto al voto.
8. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Preside.
9. Qualora uno dei membri elettivi della Giunta si dimetta o cessi di far parte della Facoltà o sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi a far parte della Giunta, subentra il primo dei non eletti della rispettiva categoria.
10. In assenza dei requisiti richiesti dal comma precedente, il Preside indice un'elezione suppletiva entro trenta giorni. Il mandato del nuovo membro scade con quello degli altri componenti elettivi.
11. La Giunta resta in carica per tre anni.
12. I verbali delle riunioni, debitamente approvati, sono conservati presso la Presidenza e sono consultabili dai componenti della Giunta, anche mediante sito web limitatamente al disposto deliberativo. Sono, altresì, consultabili da tutti coloro che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/1990 e ss.mm.ii.
13. Il componente che non partecipa ai lavori della Giunta per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, decade dall'incarico.

Art. 8 – Comitato di Monitoraggio dell'attività didattica e scientifica

1. Il Comitato di Monitoraggio dell'attività didattica e scientifica opera a supporto del Nucleo di Valutazione delle attività di ricerca e didattica di Ateneo.
2. Il Comitato si compone di n. 16 membri designati dall'Assemblea di Facoltà ogni tre anni in modo da rappresentare le grandi aree scientifico-disciplinari di riferimento dei Dipartimenti afferenti nonché di n. 5 studenti scelti tra i rappresentanti degli studenti nell'Assemblea di Facoltà. I membri del Comitato eleggono nella prima seduta utile il loro Presidente. L'appartenenza al Comitato è incompatibile con quella di Preside, Direttore di Dipartimento, Presidente di Corso di Studio/Area e Presidente di Commissione di Facoltà. Per quanto riguarda gli studenti la loro permanenza nell'ambito del Comitato è pari ad anni due.
3. Il Comitato svolge funzioni di supporto al sopra citato Nucleo di valutazione di Ateneo anche nell'attività di valutazione dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà. A tale scopo raccoglie, esamina e organizza i dati necessari alla valutazione di tutti i Dipartimenti afferenti alla Facoltà, predisponendo alla fine il rapporto di valutazione da trasmettere annualmente al Nucleo di valutazione delle attività di ricerca e didattica dell'Ateneo.



Art. 9 - Commissione paritetica docenti-studenti

1. La Commissione paritetica docenti-studenti è competente a:
 - svolgere attività di Monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
 - individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle predette attività;
 - formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio;
 - segnalare disfunzioni e avanzare proposte al riguardo.
2. La Commissione paritetica è composta come minimo da tre docenti e tre studenti, secondo quanto deliberato dalla Giunta.
3. I docenti sono designati dall'Assemblea di Facoltà, in rappresentanza delle fasce (ordinari, associati e ricercatori), tra coloro che hanno svolto attività ufficiale di insegnamento negli ultimi tre anni e che sono stati valutati positivamente. Sono esclusi i Presidenti dei Corsi di studio, i Presidenti dei Consigli di area, i Presidenti dei Consigli di area didattica, i membri del Comitato di Monitoraggio di Facoltà, i membri del gruppo di riferimento per l'assicurazione della qualità, i Presidi di Facoltà, i Direttori di Dipartimento.
4. Gli studenti sono scelti dai rappresentanti degli studenti presenti negli organi di governo della Facoltà. In mancanza di rappresentanza, i componenti studenti vengono sorteggiati da una lista di studenti dei corsi di studio che hanno dichiarato la loro disponibilità. Sono esclusi dalla partecipazione alla Commissione gli studenti che abbiano fatto parte dei gruppi di Riesame. Sono esclusi, inoltre, gli studenti fuori corso da più di un anno.
5. La Commissione paritetica dura in carica un biennio.
6. La Commissione paritetica è presieduta dal docente di prima fascia con maggiore anzianità di servizio o, in mancanza, dal docente di seconda fascia con maggiore anzianità di servizio.
7. Il Presidente convoca la Commissione mediante avviso scritto, in formato cartaceo o elettronico, contenente le materie da trattare, almeno cinque giorni prima della data fissata dell'adunanza; nei casi urgenti, la Commissione può essere convocata almeno due giorni prima.
8. La Commissione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei membri. Per la validità delle decisioni è necessaria la maggioranza dei presenti.

Art. 10 - Il Garante degli studenti

1. Il Garante degli studenti è nominato dal Preside, su designazione dei rappresentanti degli studenti, sentita la Giunta di Facoltà, per un periodo di tre anni.
2. Il Garante è a disposizione degli studenti per ricevere eventuali reclami o doglianze, osservazioni e proposte. Il Garante ha il diritto di compiere accertamenti e riferisce al Preside che, in relazione al caso concreto, adotta gli atti di competenza. Gli studenti che a lui si rivolgono hanno il diritto, a loro richiesta, all'anonimato ed il loro nome, come qualsiasi altro elemento idoneo ad identificarli, è escluso dal diritto di accesso ai documenti amministrativi.



Art. 11 - Rappresentanza ed elezioni del personale tecnico-amministrativo

1. La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nell'Assemblea di Facoltà è fissata in numero non inferiore al 15% del personale docente ed equiparato. Qualora la numerosità del personale assegnato alla Facoltà non sia sufficiente a garantire la prevista rappresentanza del 15%, si provvede all'integrazione mediante elezione di rappresentanti del personale tecnico-amministrativo dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà.
2. Le votazioni per la designazione dei membri degli Organi delle strutture didattiche e di ricerca sono valide qualora ad esse partecipi almeno il 30% degli aventi diritto. In caso contrario, l'elezione viene reiterata per una volta; in caso di ulteriore non validità dell'elezione la rappresentanza di categoria manca per l'intera durata dell'Organo.
3. Il mandato dura tre anni ed è rinnovabile per una sola volta consecutivamente.

Art. 12 - Rappresentanza ed elezioni degli studenti

1. La rappresentanza degli studenti in seno all'Assemblea di Facoltà è fissata in numero non inferiore al 15%, arrotondato per eccesso, del personale docente e del personale equiparato secondo le modalità del Regolamento elettorale di Facoltà.
2. Le elezioni della componente studentesca danno luogo alla nomina del numero di rappresentanti previsti qualora ad esse partecipi almeno il 10% degli aventi diritto; in caso contrario il numero degli eletti si riduce in proporzione al numero degli effettivi votanti. Per consentire una maggiore partecipazione studentesca, le elezioni devono tenersi contemporaneamente e nei periodi in cui si svolgono le lezioni nella Facoltà. E' favorita la contemporanea indizione di elezioni per gli Organi centrali dell'Università e per le rappresentanze degli studenti nell'Assemblea di Facoltà.
3. Il Preside stabilisce, con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla scadenza del mandato della rappresentanza, la data delle elezioni dei rappresentanti degli studenti.
4. Nel decreto di indizione delle elezioni saranno indicate le modalità di svolgimento di ogni singola elezione.
5. La lista degli studenti che hanno diritto al voto viene predisposta dall'Amministrazione Centrale della Sapienza su richiesta del Preside ed è portata a conoscenza dell'elettorato, tramite pubblicazione sul sito web della Facoltà, almeno quindici giorni prima delle votazioni. Non hanno titolo all'elettorato attivo gli studenti che non abbiano sostenuto positivamente almeno un esame negli ultimi tre anni.
6. L'elettorato passivo spetta agli studenti iscritti ai corsi di studio coordinati dalla Facoltà. Ciascun elettore esprime soltanto una preferenza. Gli eletti sono nominati per un triennio con provvedimento del Preside: il mandato anche in questo caso è rinnovabile una sola volta consecutivamente. L'elettorato passivo non spetta agli studenti fuori corso da oltre un anno.
7. In caso di rinuncia o di successiva indisponibilità degli eletti, subentra la persona immediatamente successiva nell'ambito della graduatoria degli eletti; il relativo mandato scade con quello dell'altra componente studentesca.

8. Il rappresentante degli studenti decade automaticamente nei seguenti casi:

- con il cessare dello status di studente,
- con il trasferimento presso altra Facoltà o Università.

Art. 13 - Corsi di studio

1. L'Area Didattica o il singolo Corso di Studio sono coordinati da uno specifico Consiglio nell'ambito di quanto previsto dall'art. 1, comma 2; esso è costituito da tutti i docenti del/dei Corsi di Studio coordinati e da una rappresentanza di studenti pari al 15% dei docenti. Il Consiglio delibera sulla organizzazione didattica dei Corsi di Studio.
2. I docenti che compongono un Consiglio eleggono al loro interno un Presidente, cui spetta il compito di convocare il Consiglio, determinare l'ordine del giorno, organizzare la didattica e coordinare - in accordo con il/i Dipartimento/i coinvolto/i - le coperture didattiche dei singoli insegnamenti.
3. I Consigli operano in conformità al Regolamento Didattico di Ateneo, assicurano la qualità delle attività formative, formulano proposte relativamente all'ordinamento, individuano annualmente i docenti, tenendo conto delle esigenze di continuità didattica.

Art. 14 - Personale della Facoltà

1. Il Preside e la Giunta sono coadiuvati, nella gestione delle attività della Facoltà, da:
 - a) Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà. Lavora in diretta collaborazione con il Preside. Organizza l'Ufficio e coordina il personale tecnico-amministrativo afferente alla Facoltà; partecipa alle sedute dell'Assemblea di Facoltà e della Giunta con funzioni di segretario verbalizzante; effettua analisi di controllo gestionale secondo le linee di indirizzo stabilite dall'Ateneo;
 - b) Segretario amministrativo. E' responsabile della Segreteria amministrativa e coordina le attività amministrativo-contabili di diretta pertinenza, secondo quanto previsto dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; collabora con il Preside e partecipa alle sedute dell'Assemblea di Facoltà e della Giunta;
 - c) Manager didattico. Costituisce l'interfaccia tra Facoltà e Corsi di studio. Supporta il Preside e i Consigli di Area Didattica o di Corso di Studio nel monitorare la sostenibilità dell'offerta formativa in relazione agli indicatori stabiliti dalla "Sapienza". Supporta i servizi didattici della Facoltà e dei Corsi di Studio, incluse le attività di orientamento, di tutorato, di placement e le diverse forme di informazione agli studenti; coordina la Segreteria didattica e cura la realizzazione delle indagini sulle opinioni degli studenti stabilite dall'Ateneo;
 - d) Responsabile della Segreteria Studenti. Dipende dall'area organizzativa preposta a sovraintendere e coordinare le procedure amministrative inerenti la carriera dello studente e si interfaccia funzionalmente con il Preside per cooperare, per la parte di sua competenza, al conseguimento degli obiettivi della Facoltà.



Art. 15 - Norme finali e transitorie

1. La mancata partecipazione di una o più componenti alle elezioni o la mancata individuazione della loro rappresentanza non infirmano la valida costituzione degli Organi.
2. Il presente regolamento entra in vigore al momento della sua approvazione da parte degli Organi deliberanti dell'Ateneo.
3. Per quanto in esso non previsto, valgono le disposizioni di cui alle leggi vigenti con espresso riferimento alle Università, le norme contenute nello Statuto, nel Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nei vigenti regolamenti elettorali della Sapienza, in quanto compatibili, nonché le norme che disciplinano l'attività degli organi collegiali universitari.
4. Il regolamento di Facoltà e le eventuali modifiche devono essere deliberati dall'Assemblea di Facoltà, che è chiamata ad approvarli a maggioranza assoluta dei componenti, e trasmessi all'Amministrazione Centrale.
5. Resta comunque inteso che non possono essere apportate al Regolamento modifiche che siano in contrasto con quanto disposto dallo Statuto.

Roma, 28 ottobre 2013



Regolamento della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale

(approvato dall'Assemblea di Facoltà 24 luglio 2013 e dalla Giunta di Facoltà 23 ottobre 2013)

Art. 1 - Attribuzioni della Facoltà

1. La Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale, istituita con D.R. n. 603 del 30.09.2010, è dotata di autonomia amministrativa e organizzativa.
2. La Facoltà provvede al coordinamento, alla razionalizzazione e al monitoraggio delle attività didattiche, nonché al monitoraggio delle attività di ricerca dei Dipartimenti, in relazione a quanto disposto dal Nucleo di Valutazione di Ateneo. E' preposta, altresì, a favorire lo sviluppo culturale, l'integrazione scientifica e didattica, nonché alla gestione dei servizi comuni ai Dipartimenti ad essa afferenti.
3. La Facoltà, inoltre, redige, annualmente, sulla base delle risultanze fornite dal Comitato di Monitoraggio di Facoltà, una relazione sul raggiungimento degli obiettivi di ricerca e didattica da parte dei singoli Dipartimenti afferenti, che trasmette al Nucleo di Valutazione di Ateneo per le proprie determinazioni.
4. La Facoltà gestisce le infrastrutture interdipartimentali funzionali alla didattica collabora all'organizzazione dei corsi di studio interfacoltà di cui non è sede.
5. La Facoltà è dotata di personale tecnico-amministrativo in relazione al numero dei professori e dei ricercatori ed equiparati afferenti e al numero degli studenti; detta dotazione è soggetta a revisioni periodiche in relazione ai risultati raggiunti e all'evoluzione della popolazione studentesca.

Art. 2 - Afferenza alla Facoltà

1. Afferiscono alla Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale i Dipartimenti di:
 - a) Ingegneria Astronautica, Elettrica ed Energetica,
 - b) Ingegneria Chimica Materiali Ambiente,
 - c) Ingegneria Meccanica e Aerospaziale,
 - d) Ingegneria Civile, Edile e Ambientale,
 - e) Scienze di Base ed Applicate per l'Ingegneria,
2. Afferiscono, inoltre, alla Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale, i componenti della Sezione Ingegneria del Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica come da delibera del S.A. n. 57/13 del 26.02.2013.

Art. 3 - Organi della Facoltà

1. Sono Organi della Facoltà:
 - a) il Preside



- b) l'Assemblea di Facoltà
- c) la Giunta
- d) Il Comitato di monitoraggio dell'attività didattica e scientifica
- e) il Garante degli studenti.
- f) la Commissione paritetica docenti-studenti

Art. 4 – Preside

1. Il Preside rappresenta la Facoltà, coordina, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e della Giunta, assicurando, per quanto di competenza, l'esecuzione delle delibere adottate.

Svolge, altresì, funzione di raccordo con il Senato Accademico e vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti d'Ateneo.

2. Il Preside, svolge le funzioni previste dalle norme di legge, statutarie e regolamentari.

In particolare:

- a) si avvale del personale tecnico-amministrativo assegnato alla Facoltà secondo le norme vigenti e le disposizioni dell'università;
- b) elabora un piano delle esigenze di personale tecnico-amministrativo della Facoltà;
- c) è responsabile dell'informazione a studenti, docenti e personale anche attraverso la gestione e il tempestivo aggiornamento del sito di Facoltà;
- d) è responsabile dell'efficiente funzionamento delle segreterie didattiche per gli studenti di proprio riferimento secondo direttive definite a livello di Ateneo;
- e) è responsabile della promozione e della gestione dei servizi destinati agli studenti, con particolare riferimento a mobilità, orientamento, tutorato e *placement*; alla pubblicazione e divulgazione del Manifesto degli Studi della Facoltà, del calendario delle lezioni e degli esami;
- f) elabora un piano organico di proposte relative alla manutenzione straordinaria e ordinaria degli immobili e delle attrezzature nell'ambito delle risorse che saranno a tal fine previste, in sede di bilancio, relativamente agli spazi assegnati alla Facoltà;
- g) redige annualmente, sulla base delle risultanze fornite dal Comitato di monitoraggio di Facoltà, una relazione sul raggiungimento degli obiettivi di ricerca e didattica da parte dei singoli Dipartimenti afferenti, che trasmette al Nucleo di valutazione di Ateneo per le proprie determinazioni;
- h) promuove collaborazioni e convenzioni attinenti alle attività di pertinenza con soggetti sia pubblici che privati per creare sinergie e per reperire finanziamenti esterni.

La Giunta può delegare al Preside specifiche funzioni.



3. Il Preside e la Giunta sono coadiuvati, nella gestione delle attività della Facoltà dal Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà, dal Segretario Amministrativo, dal Manager Didattico e dal Responsabile della segreteria studenti.
4. Possono essere nominati dal Preside non oltre tre Vice-Presidi, scelti tra i docenti di ruolo, di cui un Vicario scelto tra i professori di ruolo.
In caso di impedimento o assenza temporanea del Preside, le funzioni sono esercitate dal Vice-Preside Vicario.
5. Al Preside possono essere corrisposte indennità e/o gettoni di presenza per lo svolgimento delle funzioni attribuite al medesimo, nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione. L'indennità è legata sia alla carica, sia al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli Organi di Governo.
6. Il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte del Preside può comportare, previa motivata votazione da parte del Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, la sospensione dalla funzione da parte del Rettore e il conseguente rinvio all'Assemblea per la nuova designazione del Preside.
7. Il Preside è nominato dal Rettore, previa consultazione dell'Assemblea di Facoltà, tra i professori ordinari a tempo pieno e dura in carica tre anni.
8. Il Decano dei professori di prima fascia indice le consultazioni per la nomina del nuovo Preside:
 - a) tra sei e un mese prima della scadenza naturale del mandato;
 - b) entro un mese da eventuali dimissioni anticipate;
 - c) entro un mese dall'insorgere di un impedimento di durata superiore ai quattro mesi.
9. Le consultazioni si svolgono in apposita seduta dell'Assemblea di Facoltà, convocata e presieduta dal Decano che a tal fine istituisce uno o più seggi. Il computo del raggiungimento del numero legale è effettuato alla chiusura dei seggi. Le consultazioni si svolgono a scrutinio segreto. Viene proposto al Rettore per la nomina a Preside colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti nella prima convocazione e la maggioranza relativa nelle convocazioni successive.
10. Non è nominabile Preside di Facoltà chi abbia ricoperto le cariche di Rettore, Prorettore vicario.
11. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 32 dello Statuto, tutti i mandati elettivi sono limitati a due consecutivi. L'ineleggibilità si protrae per la durata del mandato successivo alla cessazione dell'incarico, aumentata di un anno.



Art. 5 -Assemblea di Facoltà

1. Fanno parte dell'Assemblea di Facoltà, tutti i professori di ruolo, tutti i ricercatori – ivi inclusi i ricercatori a tempo determinato - afferenti ai Dipartimenti della Facoltà, fatte salve differenti afferenze deliberate dal Senato Accademico a maggioranza qualificata; il Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà e il Segretario Amministrativo, con voto deliberante; ne fanno inoltre parte i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo della Facoltà in numero non inferiore al 15% del personale docente ed equiparato ed un ugual numero di rappresentanti degli studenti secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Facoltà predisposto sulla base del presente Regolamento.

L'Assemblea di Facoltà si riunisce, di norma, ogni sei mesi.

Le singole componenti dell'Assemblea eleggono le rispettive rappresentanze nella Giunta, secondo il Regolamento di Facoltà.

2. L'Assemblea è convocata dal Preside mediante avviso scritto, in formato cartaceo o elettronico, contenente le materie da trattare, almeno cinque giorni prima della data fissata dell'adunanza; nei casi urgenti, l'Assemblea può essere convocata almeno due giorni prima. Il Preside è tenuto a convocare l'Assemblea quando ne faccia richiesta almeno il 25% dei suoi componenti.

3. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto, dai quali vanno sottratti gli assenti giustificati che non possono essere in numero superiore a quello dei presenti.

4. Ai fini della determinazione del numero legale, qualora una componente dell'Assemblea di Facoltà rappresenti la maggioranza assoluta degli aventi diritto, i membri di detta componente sono conteggiati solo se presenti.

5. Le riunioni dell'Assemblea di Facoltà sono presiedute dal Preside il quale, dopo aver controllato la valida costituzione dell'Organo, introduce gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà. Il Preside disciplina l'ordine e la durata degli interventi.

6. I rappresentanti degli studenti e/o del personale tecnico-amministrativo contribuiscono al numero legale solo se presenti.

7. Fatto salvo il quorum prescritto dalla legge per le deliberazioni aventi specifici oggetti, per la validità delle delibere è sufficiente la maggioranza dei presenti. Per argomenti di particolare rilevanza, può essere previsto il voto favorevole della maggioranza qualificata dei componenti dell'Assemblea.

8. I verbali delle riunioni, debitamente approvati, sono conservati presso la



Presidenza e sono consultabili dai componenti dell' Assemblea di Facoltà, anche mediante accesso al sito web, limitatamente al disposto deliberativo. Sono, altresì, consultabili da tutti coloro che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/1990 e ss.mm.ii.

L'ordine del giorno dell'Assemblea è pubblico e compare sul sito della Facoltà.

9. Possono essere attuate modalità di votazione anche telematiche.

Art. 6 - Attribuzioni dell' Assemblea di Facoltà

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 12 dello Statuto, l'Assemblea di Facoltà:

- a) esprime parere, in linea con le determinazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, sugli obiettivi da conseguire nell'arco del triennio e per ciascun anno accademico, anche sulla base delle eventuali proposte dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà;
- b) esprime parere annualmente, sulla base delle risultanze fornite dal Comitato di monitoraggio di Facoltà, sulla relazione sul raggiungimento degli obiettivi di ricerca e didattica da parte dei singoli Dipartimenti afferenti, che trasmette al Nucleo di Valutazione di Ateneo per le proprie determinazioni;
- c) designa i docenti che compongono la Commissione Paritetica docenti-studenti, in rappresentanza delle singole fasce, tra coloro che svolgono attività ufficiale di insegnamento negli ultimi tre anni e che sono stati valutati positivamente;
- d) elegge i componenti della Giunta e del Comitato di Monitoraggio.

Art. 7 – Giunta

1. La Giunta svolge funzioni istruttorie sulle materie indicate alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art.6 e funzioni deliberanti su tutti gli altri compiti della Facoltà, incluse le funzioni amministrative dei fondi assegnati alla Facoltà medesima nonché funzioni di coordinamento delle attività didattiche:

2. In particolare la Giunta;

- a) esprime parere obbligatorio sulle proposte dei competenti Dipartimenti e Consigli d'Area Didattica o di Corso di studio, in ordine alla istituzione, soppressione e modifica dei Corsi di studio, degli ordinamenti didattici dei Corsi di studio e delle Scuole di specializzazione, nonché dei Master di loro pertinenza; provvede ad inoltrare al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione le proposte di attivazione, soppressione e modifica dei Corsi di studio; svolge, altresì, funzione di



interfaccia con la competente area organizzativa, attuando in modo uniforme le disposizioni in merito;

b) riceve le proposte relative alla chiamata di professori ordinari, associati e ricercatori relative ai Dipartimenti afferenti, o ai Dipartimenti afferenti ad altra Facoltà, per i quali ha disposto il budget; su dette proposte la Giunta, convocata entro trenta giorni dalla ricezione, escludendo dal computo i periodi di interruzione del calendario accademico, può esprimersi, a fini consuntivi;

c) approva per ciascun anno accademico il coordinamento generale e la programmazione delle attività didattiche in collaborazione con i Dipartimenti ed i Consigli d'Area Didattica o di Corso di Studio;

d) approva l'individuazione, in relazione alle strutture edilizie complessivamente assegnate alla Facoltà e ai Dipartimenti che ad essa afferiscono, degli spazi in dotazione ai Dipartimenti, sulla base del duplice principio di assicurare l'identità anche strutturale del singolo Dipartimento con le sue attività scientifico-didattiche e del riequilibrare gli spazi tra i Dipartimenti secondo indicatori predefiniti dal Senato Accademico;

e) approva un piano organico di proposte relative alla manutenzione straordinaria e ordinaria degli immobili e delle attrezzature nell'ambito delle risorse che saranno a tal fine previste, in sede di bilancio, relativamente agli spazi assegnati alla Facoltà;

f) approva un piano delle esigenze di personale tecnico-amministrativo della Facoltà;

g) delibera in ordine alle collaborazioni e convenzioni attinenti alle attività di pertinenza con soggetti sia pubblici che privati per creare sinergie e per reperire finanziamenti esterni;

h) può deliberare la costituzione di commissioni o gruppi di lavoro temporanei e/o permanenti, con funzioni istruttorie o propositive, e delegare al Preside l'adozione di singoli atti;

i) svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dai regolamenti o, comunque, connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti.

3. La Giunta è presieduta dal Preside ed è composta dai Direttori dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà, anche in rappresentanza dei professori della fascia di appartenenza, da una rappresentanza elettiva degli studenti in misura pari al 15% dei componenti l'organo e, in misura non superiore al 10% dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti, da docenti eletti tra i componenti delle Giunte dei Dipartimenti afferenti, ovvero tra i coordinatori di Corsi di Studio o di Area Didattica e di dottorato.

Le rappresentanze sono elette dalle rispettive componenti nell'Assemblea di Facoltà: gli eletti non possono delegare altri ad essere rappresentati in Giunta.



4. Ai lavori della Giunta partecipano, altresì, il Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà, con funzioni segretario verbalizzante, il Segretario Amministrativo e il Manager didattico. Sono invitati i Presidenti dei Consigli d'Area Didattica e una rappresentanza del personale TAB, in misura non superiore a 6, di cui 5 espressione dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà ed 1 espressione della Sezione Ingegneria del Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica.
5. La Giunta si riunisce, di norma, con cadenza mensile.
6. La Giunta è convocata dal Preside o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. L'ordine del giorno delle riunioni deve essere portato a conoscenza dei componenti almeno cinque giorni prima della seduta; in caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni.
7. Per la validità delle delibere è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto al voto.
8. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Preside.
9. Qualora uno dei membri elettivi della Giunta si dimetta o cessi di far parte della Facoltà o sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi a far parte della Giunta, subentra il primo dei non eletti della rispettiva categoria e del rispettivo Dipartimento.
10. In assenza dei requisiti richiesti dal comma precedente, il Preside indice un'elezione suppletiva entro trenta giorni. Il mandato del nuovo membro scade con quello degli altri componenti elettivi.
11. La Giunta resta in carica 3 anni.
12. I verbali delle riunioni, debitamente approvati, sono conservati presso la Presidenza e sono consultabili dai componenti della Giunta, anche mediante sito web limitatamente al disposto deliberativo. Sono, altresì, consultabili da tutti coloro che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, nel modo e nei termini di cui alla legge 241/1990 e ss.mm.ii.

Art. 8 – Comitato di Monitoraggio dell'Attività Didattica e Scientifica

1. Il Comitato di Monitoraggio dell'Attività Didattica e Scientifica opera a supporto del Nucleo di Valutazione delle attività di ricerca e didattica di Ateneo.
2. Il Comitato si compone di 7 membri designati dall'Assemblea di Facoltà ogni tre anni, in modo da rappresentare le grandi aree scientifico-disciplinari di riferimento dei Dipartimenti afferenti, nonché da 2 studenti scelti tra i rappresentanti



degli studenti nell'Assemblea di Facoltà. I membri del Comitato eleggono nella prima seduta utile il loro Presidente. L'appartenenza al Comitato è incompatibile con quella di Preside, Direttore di Dipartimento, Presidente di corso di studio/Area e Presidente di Commissione di Facoltà. Per quanto riguarda gli studenti la loro permanenza nell'ambito del Comitato è pari ad anni due.

3. Il Comitato svolge funzioni di supporto al sopra citato Nucleo di Valutazione di Ateneo anche nell'attività di valutazione dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà. A tale scopo raccoglie, esamina e organizza i dati necessari alla valutazione di tutti i Dipartimenti afferenti alla Facoltà, predisponendo alla fine il rapporto di valutazione da trasmettere annualmente al Nucleo di Valutazione della attività di ricerca e didattica dell'Ateneo.

Art. 9 Commissione paritetica docenti-studenti

1. La Commissione paritetica docenti-studenti è competente a:

- svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
- individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle predette attività;
- formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio,
- segnalare disfunzioni e avanzare proposte al riguardo.

2. La Commissione paritetica è composta da 6 docenti e 6 studenti, secondo quanto deliberato dalla Giunta.

3. I docenti sono designati dall'Assemblea di Facoltà, in rappresentanza delle tre fasce (ordinari, associati e ricercatori), tra coloro che hanno svolto attività ufficiale di insegnamento negli ultimi tre anni e che sono stati valutati positivamente. Sono esclusi i Presidenti dei corsi di studio, i Presidenti dei Consigli d'Area didattica, i membri del Comitato di Monitoraggio di Facoltà, i membri del gruppo di riferimento per l'assicurazione della qualità, i Presidi di Facoltà, i Direttori di Dipartimento.

4. Gli studenti sono scelti dai rappresentanti degli studenti presenti negli organi di governo della Facoltà. In mancanza di rappresentanza, i componenti studenti vengono sorteggiati da una lista di studenti dei corsi di studio che hanno dichiarato la loro disponibilità. Sono esclusi dalla partecipazione alla Commissione gli studenti che abbiano fatto parte dei Gruppi di Riesame. Sono esclusi, inoltre, gli studenti fuori corso da più di un anno.

5. La Commissione paritetica dura in carica un biennio.

6. La Commissione paritetica è presieduta dal docente di prima fascia con maggiore anzianità di servizio o, in mancanza, dal docente di seconda fascia con maggiore anzianità di servizio.



7. Il Presidente convoca la Commissione mediante avviso scritto, in formato cartaceo o elettronico, contenente le materie da trattare, almeno cinque giorni prima della data fissata dell'adunanza; nei casi urgenti, la Commissione può essere convocata almeno due giorni prima.
8. La Commissione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei membri. Per la validità delle decisioni è necessaria la maggioranza dei presenti.

Art.10 Il Garante degli studenti

1. Il Garante degli studenti è nominato dal Preside, su designazione dei rappresentanti degli studenti, sentita la Giunta di Facoltà, per un periodo di tre anni.
2. Il garante degli studenti è a disposizione degli studenti per ricevere eventuali reclami, osservazioni e proposte. Egli ha il diritto di compiere accertamenti e riferisce al Preside che, in relazione al caso concreto, adotta gli atti di competenza. Gli studenti che a lui si rivolgono hanno il diritto, a loro richiesta, all'anonimato ed il loro nome, come qualsiasi altro elemento idoneo ad identificarli, è escluso dal diritto di accesso ai documenti amministrativi.
In particolare, il Garante vigila sull'applicazione della "Carta dei Diritti e Doveri delle studentesse e degli studenti dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza".

Art. 11 - Rappresentanza ed elezioni del personale tecnico-amministrativo

1. La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nell' Assemblea di Facoltà è fissata in numero non inferiore al 15% del personale docente ed equiparato, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Facoltà. Qualora la numerosità del personale assegnato alla Facoltà non sia sufficiente a garantire la prevista rappresentanza del 15%, si provvede alla integrazione mediante elezione di rappresentanti del personale tecnico-amministrativo dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà.
2. Le votazioni per la designazione dei membri degli Organi delle strutture didattiche e di ricerca sono valide qualora ad esse partecipi almeno il 30% degli aventi diritto al voto. Nel caso in cui non si raggiunga il quorum, l'elezione viene reiterata una volta; nel caso di ulteriore non validità dell'elezione, la categoria relativa non verrà rappresentata per l'intera durata dell'Organo.
3. Il mandato dura tre anni ed è rinnovabile per una sola volta consecutivamente.

Art. 12 - Rappresentanza ed elezioni degli studenti

1. L'elezione dei rappresentanti degli studenti nell'Assemblea di Facoltà avviene



di norma sulla base di una o più liste concorrenti.

2. La rappresentanza degli studenti in seno all' Assemblea di Facoltà è fissata in numero pari al 15%, arrotondato per eccesso, del personale docente e del personale equiparato.

3. Le elezioni della componente studentesca danno luogo alla nomina del numero di rappresentanti previsti qualora ad esse partecipi almeno il 10% degli aventi diritto. In caso contrario, il numero degli eletti si riduce in proporzione al numero degli effettivi votanti. Per consentire una maggiore partecipazione studentesca, le elezioni devono tenersi contemporaneamente e nei periodi in cui si svolgono le lezioni nella Facoltà. E' favorita la contemporanea indizione di elezioni per gli organi centrali dell'Università e per le rappresentanze degli studenti nell'Assemblea di Facoltà.

4. Il Preside stabilisce, con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla scadenza del mandato della rappresentanza, la data delle elezioni dei rappresentanti degli studenti.

5. Nel decreto di indizione delle elezioni saranno indicate le modalità di svolgimento di ogni singola elezione.

6. La lista degli studenti che hanno diritto al voto viene predisposta dall'Amministrazione Centrale della Sapienza su richiesta del Preside ed è portata a conoscenza dell'elettorato, tramite pubblicazione sul sito web della Facoltà, almeno quindici giorni prima delle votazioni. Non hanno titolo all'elettorato attivo gli studenti che non abbiano sostenuto positivamente almeno un esame negli ultimi tre anni.

7. L'elettorato attivo e passivo spetta agli studenti iscritti ai corsi di studio coordinati dalla Facoltà. Ciascun elettore esprime soltanto una preferenza. Gli eletti sono nominati per un triennio con provvedimento del Preside: il mandato anche in questo caso è rinnovabile una sola volta consecutivamente. L'elettorato passivo non spetta agli studenti fuori corso da oltre un anno.

8. In caso di rinuncia, cessazione o indisponibilità degli eletti, subentra la persona immediatamente successiva nell'ambito della stessa lista; il relativo mandato scade con quello dell'altra componente studentesca.

9. Il rappresentante degli studenti decade automaticamente nei seguenti casi:

- con il cessare dello status di studente,
- con il trasferimento presso altra Facoltà o Università.

Art. 13 - Corsi di studio

1. L'Area Didattica o singolo Corso di studio sono coordinati da uno specifico



Consiglio, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 1 comma 2; esso è costituito da tutti i docenti del o dei corsi di studio coordinati e da una rappresentanza di studenti pari al 15% dei docenti.

Il Consiglio delibera sull'organizzazione didattica dei Corsi di studio.

2. I docenti che compongono il Consiglio eleggono al loro interno un Presidente, cui spetta il compito di convocare il Consiglio, determinare l'ordine del giorno, organizzare la didattica e coordinare - in accordo con il/i dipartimento coinvolto/i - le coperture didattiche dei singoli insegnamenti.

L'ordine del giorno delle riunioni deve essere portato a conoscenza dei componenti del Consiglio almeno cinque giorni prima della seduta; in caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni.

3. I Consigli operano in conformità alla legislazione vigente e al Regolamento Didattico di Ateneo. Assicurano la qualità delle attività formative, formulano proposte relativamente all'ordinamento e individuano annualmente i docenti, tenuto conto delle esigenze di continuità didattica.

Art. 14 Personale della Facoltà

1. Il Preside e la Giunta sono coadiuvati, nella gestione delle attività della Facoltà, da:

a) il Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà. Lavora in diretta collaborazione con il Preside; Organizza l'Ufficio e coordina il personale tecnico-amministrativo afferente alla Facoltà; partecipa alle sedute dell'Assemblea di Facoltà e della Giunta con funzioni di segretario verbalizzante; effettua analisi di controllo gestionale secondo le linee di indirizzo stabilite dall'Ateneo;

b) il Segretario Amministrativo, è responsabile della Segreteria amministrativa e coordina le attività amministrativo-contabili di diretta pertinenza, secondo quanto previsto dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità; collabora con il Preside e partecipa alle sedute dell'Assemblea di Facoltà e della Giunta;

c) il Manager didattico costituisce l'interfaccia tra la Facoltà e i Corsi di studio. Supporta il Preside e i Consigli di Area didattica o di Corso di studio, nel monitorare la sostenibilità dell'offerta formativa in relazione agli indicatori stabiliti dalla Sapienza. Supporta i servizi didattici della Facoltà e dei Corsi di studio, incluse le attività di orientamento, di tutorato, di *placement* e le diverse forme di informazione agli studenti; coordina la Segreteria didattica e cura la realizzazione delle indagini sulle opinioni degli studenti stabilite dall'Ateneo.

d) Il Responsabile della Segreteria studenti dipende dall'area organizzativa preposta a sovrintendere e coordinare le procedure amministrative inerenti la carriera



dello studente e si interfaccia funzionalmente con il Preside per cooperare, per la parte di sua competenza, al conseguimento degli obiettivi della Facoltà.

Art. 15 - Norme finali e transitorie

1. La mancata partecipazione di una o più componenti alle elezioni o la mancata individuazione della loro rappresentanza non infirmano la valida costituzione degli Organi.
2. Il presente Regolamento entra in vigore al momento della sua approvazione da parte degli Organi deliberanti dell'Ateneo.
3. Per quanto in esso non previsto, valgono le disposizioni di cui alle leggi vigenti con espresso riferimento alle Università, le norme contenute nello Statuto, nel Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nei vigenti regolamenti elettorali della Sapienza, in quanto compatibili, nonché le norme che disciplinano l'attività degli organi collegiali universitari.
- 4) Il Regolamento di Facoltà e le eventuali modifiche devono essere deliberati dall'Assemblea di Facoltà, che è chiamata ad approvarli a maggioranza assoluta dei componenti, e trasmessi all'Amministrazione Centrale.
- 5). Nel caso in cui il Regolamento di una singola Facoltà sia in difformità rispetto al presente Regolamento tipo, esso deve essere sottoposto all'espressa approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per la parte di competenza.
6. Resta comunque inteso che non possono essere apportate al Regolamento modifiche che siano in contrasto con quanto disposto dallo Statuto.